

**Procedura per l'affidamento in concessione dei servizi erogazione bevande e snacks triennio 2018/2021
IC OPERA**

Bozza di CONTRATTO PER L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE

TRA

L'Istituzione scolastica di seguito chiamata "Amministrazione scolastica", c.f.
In persona del dirigente scolastico suo legale rappresentante pro-tempore Dott.ssa

Nata a il , c.f. domiciliata per la carica in

E

La Ditta in persona del suo legale rappresentante Sig. , nat a
Il e residente a c.f. indirizzo PEC

PREMESSO CHE

- L'Amministrazione scolastica ha la necessità di disporre di un servizio di somministrazione interna bevande e alimenti preconfezionati al personale in servizio ed agli utenti autorizzati, tramite distributori automatici;
- L'Amministrazione scolastica ha concesso in uso alla ditta appositi spazi per l'installazione dei distributori di alimenti e bevande, ai fini dello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse e qualificazione

Le premesse sono parte integrante del presente contratto

Il rapporto tra l'Amministrazione scolastica e la ditta si configura come atto di concessione amministrativa di uso di spazio pubblici per cui si intendono richiamate tutte le disposizioni normative in materia di concessione amministrativa.

Art. 2 – Distributori automatici

La ditta si obbliga ad installare n. distributori automatici di alimenti e bevande, non appena ricevuto il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) di cui all'ottavo comma del presente articolo e, comunque, entro i successivi dieci giorni.

I distributori sono:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 caldo e 1 bevande (inclusa acqua) e snack | ed. rosa scuola secondaria |
| 1 caldo | ed. giallo scuola secondaria |
| 1 caldo | primaria Sacco e Vanzetti |
| 1 caldo e 1 bevande (inclusa acqua) | primaria G. Rodari |
| 1 caldo | infanzia Pertini |
| 1 caldo | infanzia Don Milani |
| 1 caldo | primaria/inf. Noverasco |

I distributori devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente.

In particolare, in ossequio all'art. 32 del D.P.R. 26/3/1980 n. 327 debbono corrispondere ai seguenti requisiti:

- 1) essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, o tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;

- 2) avere le superfici destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo ai sensi dell'art. 11 della L. 30/4/1962 n. 283 e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
 - 3) avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostane alimentari e bevande;
 - 4) avere, salvo quanto previsto da norme speciali, un'adeguata attrezzature che garantisca la buona conservazione: delle sostanze alimentari di facile deperibilità ad una temperatura non superiore a + 4 °C ed avere un congegno automatico che blocchi la distribuzione delle sostanze alimentari quando la temperatura di conservazione si allontanano dai limiti stabiliti;
 - 5) essere collocati in maniera tale da non essere situati in vicinanza di sorgenti di calore;
 - 6) avere la bocca esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti od altre contaminazioni,
- La ditta deve provvedere alla sistemazione di recipienti o di portarifiuti predisposti per la raccolta differenziata che debbono essere tenuti in buone condizioni igieniche e svuotati o sostituiti con frequenza almeno settimanale.

I distributori automatici devono essere collocati dalla ditta negli spazi concordati con il dirigente scolastico, osservando le disposizioni di cui ai commi che precedono.

L'installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d'arte.

E' fatto comunque obbligo alla ditta di installare, immediatamente a monte di ciascun distributore, un interruttore magneto-termico differenziale ad alta sensibilità sulla linea di alimentazione elettrica.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81, prima dell'installazione dei distributori automatici e previa apposita riunione di cooperazione e coordinamento con il responsabile della Ditta, il dirigente scolastico provvede ad elaborare in via definitiva il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) che individua le interferenze e le misure per eliminare o ridurre gli stessi rischi da interferenza connessi sia con i lavori di installazione che con la gestione quotidiana degli stessi distributori automatici. Copia di tale documento è trasmesso alla ditta.

La ditta dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori e delle relative attrezzature al fine di garantire un'ottimale condizioni igienica degli stessi, nonché la sicurezza per gli utilizzatori.

Della installazione dei suddetti distributori deve essere data comunicazione scritta da parte della ditta all'autorità cui spetta l'esercizio della vigilanza igienico-sanitaria.

Art. 3 – Alimenti e bevande

Sono oggetto di fornitura i prodotti elencati nell'allegato listino recante la specificazione dei prodotti alimentari e delle bevande nonché, per ciascuno di essi, i relativi prezzi. Tale listino fa parte integrante del presente contratto.

La ditta garantisce che le sostanze alimentari e le bevande poste in vendita siano conformi alla normativa vigente in materia di igiene nella produzione e nella vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, ed in particolare all'art. 33 del DPR 26/3/1980 n. 327.

La ditta garantisce quindi che le sostanza alimentari e le bevande poste in vendita a mezzo di distributori automatici:

- 1) siano state prodotte in stabilimenti o laboratori provvisti dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 25 del DPR 26/3/1980 n. 327;
- 2) siano corrispondenti per caratteristiche e requisiti alle rispettive denominazioni legali, ove previste, o merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita

La ditta si impegna ad accertarsi che le sostanze e le bevande poste in vendita corrispondano ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge ed abbiano le caratteristiche merceologiche proprie del prodotto.

Sui distributori devono essere riportate in lingua italiana, in modo ben leggibile e ben visibile agli utilizzatori, per ciascuna delle sostanze alimentari poste in distribuzione, le indicazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 64 del DPR 26/3/1980 n. 327, nonché l'indicazione dell'eventuale presenza di additivi e coloranti, secondo le vigenti disposizioni.

La ditta si impegna a mantenere i distributori sempre riforniti di prodotto, obbligandosi al controllo almeno quindicinale ed all'eventuale immediato rifornimento.

E' fatto divieto di introdurre distributori e vendere prodotti diversi da quelli elencati.

E' fatto divieto alla ditta di modificare i prezzi indicati nel listino.

Art. 4 – Canone concessorio

La Ditta si impegna a versare all'Amministrazione scolastica la somma annua di € () quale canone concessorio.

La somma verrà corrisposta in due rate di pari importo, la prima entro il 30 aprile e la seconda entro il 31 ottobre di ogni anno.

Qualora non si proceda al pagamento del contributo nei termini sopra indicati, verrà applicata una penale pari al 10% della rata.

Trascorsi trenta giorni dalla data di scadenza senza che sia stato effettuato il versamento, compreso l'ammontare della penale maturata, la concessione sarà automaticamente annullata ed entro i dieci giorni successivi le apparecchiature dovranno essere rimosse. In caso contrario provvederà la scuola, disponendo il ritiro e la custodia ad una ditta di traslochi, addebitando le spese alla ditta inadempiente.

Il concessionario inadempiente non potrà partecipare ai successivi bandi per l'aggiudicazione del servizio per il quale è stato considerato inadempiente. L'incarico passerà alla ditta posta al secondo posto e a seguire in ordine di punteggio.

La ditta aggiudicataria si impegna inoltre a corrispondere, se richieste dall'Amministrazione Comunale di Opera, le eventuali spese per il consumo di energia elettrica e per l'utilizzo della superficie occupata dai distributori.

Art. 5 - Clausola penale

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'amministrazione scolastica a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora la ditta non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità, alla qualità, alla non perfetta esecuzione del servizio, saranno applicate penali nella seguente misura:

- in caso di omissione totale o parziale della pulizia dei distributori, la ditta sarà gravata di una penale di € 25,00 al giorno per ogni distributore non pulito;
- in caso di omissione totale o parziale del rifornimento dei prodotti nei distributori, la ditta sarà gravata di una penale pari a € 25,00 al giorno per ogni distributore non rifornito.

Per verificare la regolarità del servizio l'amministrazione scolastica provvede all'individuazione di personale di sua fiducia, una persona per ogni plesso o sede e si riserva di effettuare gli accertamenti procedendo alla visita dei locali in qualsiasi momento e senza alcuna periodicità.

Le violazioni degli obblighi posti a carico della ditta saranno contestati per iscritto da parte del Dirigente Scolastico attraverso raccomandata AR o PEC. La ditta dovrà far pervenire entro i dieci giorni successivi di calendario alla comunicazione effettuata, le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine l'amministrazione applicherà le penali previste. Egualmente opererà laddove le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate.

Art. 6 – Clausola risolutiva

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per iscritto dall'amministrazione scolastica alla ditta; nella contestazione sarà prefissato in termini di dieci giorni la presentazione delle controdeduzioni. Decorso tale termine l'amministrazione scolastica adotterà le determinazioni competenti.

L'amministrazione scolastica ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli art. 1456 e ss. C.C. nei seguenti casi:

- ritardo superiore ai dieci giorni nella installazione dei distributori;
- mancata pulizia anche di un solo distributore per un periodo superiore ai cinque giorni consecutivi;
- mancato rifornimento anche di un solo distributore per un periodo superiore ai cinque giorni consecutivi;
- somministrazione anche parziale di prodotti diversi da quelli indicati nel listino allegato al presente contratto;

somministrazione anche parziale di prodotti a prezzi maggiori di quelli indicati nel listino allegato al presente contratto; Qualora non si proceda al pagamento del contributo nei termini sopra indicati, verrà applicata una penale pari al 10% della rata.

Trascorsi trenta giorni dalla data di scadenza senza che sia stato effettuato il versamento, compreso l'ammontare della penale maturata, la concessione sarà automaticamente annullata ed entro i dieci giorni successivi le apparecchiature dovranno essere rimosse. In caso contrario provvederà la scuola, disponendo il ritiro e la custodia ad una ditta di traslochi, addebitando le spese alla ditta inadempiente.

Il concessionario inadempiente non potrà partecipare ai successivi bandi per l'aggiudicazione del servizio per il quale è stato considerato inadempiente. L'incarico passerà alla ditta posta al secondo posto e a seguire in ordine di punteggio.

La ditta aggiudicataria si impegna inoltre a corrispondere, se richieste dall'Amministrazione Comunale di Opera, le eventuali spese per il consumo di energia elettrica e per l'utilizzo della superficie occupata dai distributori.

- mancata osservanza delle norme igieniche e sanitari;
- mancata o parziale corresponsione del canone concessorio;
- cessione totale o parziale nel contratto ovvero subappalto.

La risoluzione di cui alla clausola risolutiva espressa prevista nei commi precedenti diventerà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che l'a

L'amministrazione scolastica darà per iscritto alla ditta tramite raccomandata con ricevimento ovvero PEC.

La risoluzione dà diritto all'amministrazione scolastica di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno della ditta con addebito ad essa dei maggiori costi sostenuti dall'amministrazione rispetto a quello previsto nel contratto.

Art. 7 – Responsabilità verso terzi e per danni

L'uso dei distributori si intende effettuato a rischio della ditta, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'amministrazione scolastica.

In ogni caso la ditta si obbliga a tenere sollevata e indenne l'amministrazione scolastica dai danni sia diretti che indiretti, in dipendenza del presente contratto o in connessione ad esso, comunque e a chiunque derivati dall'uso dei distributori e dagli alimenti e dalle bevande somministrati.

A tale scopo la ditta dovrà stipulare, entro non oltre dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, con onere a suo carico, polizza di responsabilità civile verso terzi, che escluda ogni forma di franchigia e abbia massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00 a copertura dei danni a persone e cose a qualunque titolo presenti nell'edificio scolastico.

Copia della predetta polizza sarà consegnata al Dirigente Scolastico.

Art. 8 – Divieto di subappalto e cessione

Alla ditta è fatto divieto di subappaltare nonché di cedere il contratto in tutto o in parte, pena comminatoria della risoluzione immediata del contratto e fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 9 – Durata

Il presente contratto ha decorrenza dal giorno e validità di anni tre a decorrere da tale data.

Non è ammesso il rinnovo, né tacito, né espresso.

Alla scadenza del contratto la ditta è tenuta alla riconsegna degli spazi concessi, liberati dai distributori, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione degli spazi.

Art. 10 – Foro competente

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di Milano.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Si specifica che i dati forniti dalla ditta, in occasione della stipulazione del presente contratto e dell'esecuzione del rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione scolastica, così come espressamente disposto dagli artt. 18 ss. Del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.

Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto D.Lgs, tra quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Art. 12 - Le spese e gli oneri fiscali del presente contratto sono a carico della ditta.

_____, li _____

Per l'amministrazione scolastica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Per la Ditta
Il Sig.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. le clausole di cui agli artt. 5, 6 e 7 si intendono specificamente approvate.

Firma della Ditta
